

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE CARLO GESUALDO DI AVELLINO.**

### **ART.1 ISTITUZIONE**

- Il Teatro Comunale Gesualdo è un'istituzione del Comune di Avellino, disciplinata dal titolo quinto della Parte I del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni dagli artt. 17 e seguenti dello Statuto Comunale e dalle norme del presente regolamento.
- All'istituzione Teatro Comunale Gesualdo è affidata la gestione del Teatro Comunale e di eventuali altri spazi idonei ad attività teatrali e musicali che l'amministrazione comunale ritenga di assegnare
- Per particolari iniziative inerenti al suo ambito di attività, l'istituzione potrà utilizzare sedi e spazi diversi dal Teatro Comunale Gesualdo.

### **ART. 2 AMBITO DI ATTIVITA'**

1. L'Istituzione Teatro Comunale Gesualdo promuove la cultura in ogni forma ed espressione e, all'uopo, svolge attività teatrale articolata nelle stagioni concertistiche, liriche, di danza, di prosa e ogni altra iniziativa che possa ricondursi a rappresentazione teatrale, promuovendo inoltre attività di formazione ed informazione del pubblico di ogni età compreso quello scolastico.
2. Provvede alla programmazione ed alla realizzazione degli spettacoli, con riferimento al mercato locale, regionale, nazionale ed internazionale.
3. Può esplicitare la sua attività attraverso proprie produzioni o coproduzioni regionali, nazionali ed internazionali.
4. Ricerca e promuove rapporti di collaborazione con le associazioni culturali e ricreative del territorio che svolgono attività teatrale e musicale.
5. Ricerca e promuove rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione dell'attività del teatro.
6. Non persegue fini di lucro, ma opera per la crescita sociale, culturale e civile della comunità, in conformità a quanto dispone l'art. 22 c.2 lett. a dello statuto.

### **Art. 3           ORGANI**

Sono organi dell'istituzione:

- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore.

### **Art. 4           IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale unitamente ad una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, così come disposto dall'art. 18 c.1 dello statuto.
2. Il consigliere di amministrazione non può ricoprire la carica di consigliere comunale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
4. I consiglieri che non intervengono consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio, decadono dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente comunicata al Sindaco dal Presidente, affinché possa provvedere a nuova nomina entro 30 giorni
5. in conformità a quanto disposto all'art. 18 c. 2 dello statuto; la stessa procedura trova applicazione in caso di decadenza per qualsiasi altro motivo.
6. In casi di morte, dimissioni, revoca con atto motivato del Sindaco o altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di consigliere, il Sindaco provvede entro 30 giorni ad effettuare nuove nomine in conformità a quanto disposto all'art. 18 c.2 dello statuto; i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso.
8. Il direttore partecipa alle sedute senza diritto di voto.
9. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica sino all'insediamento di quello successivo, che deve avvenire entro 45 giorni dall'elezione del Sindaco.
10. Il Sindaco può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione nei casi di grave irregolarità nella gestione e/o violazioni di legge, di contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione medesima, ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi. In quest'ultima ipotesi lo scioglimento è disposto solo dopo avere sentito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 c.3 dello Statuto.
11. I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono per ogni seduta del C.d'A. un gettone di presenza di importo pari a quello riconosciuto ai consiglieri comunali e, in conformità a quanto dispone l'art.18 c.3 dello Statuto, hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla segreteria del Comune il proprio reddito.

## **ART. 5 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione:
  - adotta i programmi annuali di attività, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, nonché le eventuali convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale;
  - propone alla giunta le tariffe dei servizi gestiti dall'Istituzione;
  - propone alla giunta l'assunzione di personale da assegnare all'Istituzione;
  - individua i criteri cui deve attenersi il Direttore nei propri atti di gestione;
  - ha competenza su ogni altro atto di carattere generale riguardante l'organizzazione, la gestione contabile, l'attività ed i servizi.
2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di specifiche professionalità con competenze nella programmazione, produzione e gestione di spettacoli ed eventi teatrali.

3. Il Consiglio d'Amministrazione può proporre al Consiglio Comunale l'affidamento a terzi della gestione di settori della programmazione annuale mediante la stipula di apposita convenzione.
4. Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo e le relative variazioni, le convenzioni con enti locali di cui al c. 1 sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può revocare anticipatamente il direttore amministrativo nei casi di gravi irregolarità nella gestione e/o di violazione di legge, di contrasto con gli indirizzi dei deliberati del Consiglio di Amministrazione, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Istituzione e del Comune medesimo.

## **ART. 6                    IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione palese, nel corso della prima seduta convocata dal Sindaco per l'insediamento del consiglio di amministrazione dell'istituzione.
2. Il Presidente percepisce un'indennità pari a quella dell'Assessore comunale e, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 c. 3 dello statuto, ha l'obbligo di comunicare annualmente alla Segreteria del Comune il proprio reddito.
3. In caso d'assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono espletate dal componente del Consiglio d'Amministrazione più anziano d'età.

## **ART. 7                    COMPITI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Istituzione verso l'esterno e ne sovrintende il funzionamento.
- stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del Consiglio d'Amministrazione.
- garantisce l'osservanza del presente regolamento, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

## **ART. 8 IL DIRETTORE**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente sentito il Direttore Generale del Comune, tra i dipendenti comunali rientranti nella categoria "D" comunque in possesso di laurea.
2. Resta in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e può essere riconfermato.
3. In caso di assenza viene sostituito dal Funzionario scelto tra i dipendenti comunali, su proposta del Presidente sentito il Direttore Generale del Comune, che abbia i medesimi requisiti del direttore di cui al comma 1°.
4. Il Direttore conserva il trattamento economico e giuridico della qualifica di provenienza

## **ART. 9 COMPITI DEL DIRETTORE**

Al Direttore compete, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000, la responsabilità gestionale dell'Ente, in particolare:

- stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirige la gestione dei servizi e ne ha la responsabilità;
- sottopone al consiglio di amministrazione i bilanci e gli altri atti destinati ad essere approvati dal consiglio comunale in base all'art. 21 dello Statuto;
- cura che l'utilizzazione dei beni che costituiscono il capitale di dotazione, iniziale o successivamente conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, sia conforme alle normative che li riguardano e alle prescrizioni delle autorità competenti;
- cura la corretta gestione amministrativa ed economica dell'Istituzione;
- adotta i restanti atti di amministrazione.

## **ART. 10            BENI E MEZZI FINANZIARI**

1. All'Istituzione, all'atto della costituzione, vengono conferiti i beni mobili e immobili che restano nell'inventario del Comune, necessari per lo svolgimento della propria attività.
2. Sono a carico del bilancio dell'Istituzione gli acquisti di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e per l'ordinaria manutenzione dei beni mobili e immobili ad essa assegnati o successivamente acquisiti.
3. L'Istituzione dispone, di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, deliberate dalla Giunta Municipale, e da risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento delle proprie attività; per l'acquisizione di tali risorse l'istituzione può attivare rapporti con terzi sotto forma di contratti di sponsorizzazione o può essere destinataria di atti di liberalità.
4. L'Istituzione dispone di uno stanziamento annuo proveniente dal bilancio del Comune.

## **ART.11            PERSONALE**

1. Il personale dell'Istituzione è costituito da personale del Comune così come individuato dalla dotazione organica la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato è la stessa del personale del Comune.
2. Spetta all'Istituzione la nomina del personale a contratto di cui al libro V, titolo III Capo I e II del codice civile.
3. L'Istituzione potrà utilizzare personale volontario nei limiti e con le modalità previste dalla legge, stipulando eventualmente autonome convenzioni.

## **ART.12            PRINCIPI DI GESTIONE**

1. L'Istituzione gestisce i servizi ed esplica la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 114 c. 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. sono assicurate all'Istituzione condizioni di autonomia gestionale nell'ambito dei compiti assegnati, in particolare, spettano ad essa :
  - la gestione dei beni in dotazione;
  - la gestione dello stanziamento annuo proveniente dal bilancio del comune;
  - la gestione degli altri mezzi finanziari di cui dispone ai sensi dell'art.22 lett. f dello statuto;
  - tutti gli atti di gestione del personale assegnato.
3. La gestione contabile è disciplinata conformemente a quanto disposto dall'art. 22 lett. e dello statuto.
4. Il bilancio di previsione, che va allegato al bilancio di previsione del Comune, deve essere approvato dall'Istituzione entro il 31 ottobre di ogni anno e conseguentemente approvato dalla Giunta.
5. Il bilancio consuntivo, anch'esso allegato al bilancio consuntivo del Comune, deve essere approvato entro l'1 maggio di ogni anno e conseguentemente approvato dalla Giunta.

### **ART. 13      RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI IN MERITO A PROGRAMMI E INIZIATIVE**

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali cui la Giunta deve uniformarsi nel determinare le finalità, i programmi annuali di massima e gli standard di erogazione dei servizi dell'Istituzione.
2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, l'Istituzione organizza la gestione dei propri servizi adottando programmi annuali di attività, da comunicare alla giunta entro il 30 luglio di ogni anno per consentire la verifica della loro conformità agli indirizzi di cui al c. 1.

3. La Giunta può richiedere informazioni o chiarimenti, nonché suggerire eventuali modifiche; qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non accogliere, con apposita deliberazione, le modifiche richieste, la questione è rinviata al Consiglio Comunale, che provvede definitivamente nel merito entro 30 giorni dalla deliberazione confermativa del Consiglio di Amministrazione.
4. Ogni anno, entro il 30 settembre la Giunta presenta la proposta al Consiglio Comunale dell'entità dei mezzi finanziari trasferibili all'entrata del bilancio annuo di previsione dell'Istituzione, successivo a quello in corso.
5. Per eventuali iniziative di carattere straordinario, proposte dal consiglio di amministrazione dell'istituzione o richieste dalla giunta, occorre determinare, anche in corso d'anno, un finanziamento aggiuntivo.

#### **ART. 14 REVISIONE DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

#### **ART.15 SERVIZIO DI TESORERIA**

L'Istituzione si avvale del servizio di tesoreria del comune.